

STATUTO

**L'ANFITEATRO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIA NUOVA 63

Numero REA: LU - 141092

Codice fiscale: 01427510464

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

ve, novità tali da rendere necessario un adeguamento dello statuto sociale. Dà quindi lettura ed illustra un nuovo statuto a tale scopo predisposto, del quale propone l'adozione.

Udita l'esposizione del Presidente, l'assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti o rappresentati, delibera di approvare ed adottare il nuovo statuto sociale proposto dal Presidente, approvando in particolare: - la nuova denominazione sociale (art. 1); l'indicazione della sede sociale con il solo Comune (art. 1); - la nuova formulazione dell'oggetto sociale (art. 3); - la sostituzione dell'amministratore unico con un consiglio di amministrazione (art. 29 e seguenti).

Tale statuto, dattiloscritto su diciotto pagine di cinque fogli, previa lettura da me datane ai comparenti, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante ed essenziale.

A questo punto il Presidente osserva che nel nuovo statuto testè adottato è previsto che la società, a norma dell'art. 2542 del Codice Civile, sia amministrata da un Consiglio di amministrazione e non più da un amministratore unico, come finora avvenuto; e che è pertanto necessario, anche se non specificato nell'ordine del giorno, procedere alla nomina del Consiglio stesso.

Udito quanto sopra, l'assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti o rappresentati, delibera di nominare a comporre il Consiglio di amministrazione, fino a revoca o dimissioni, la signora Barsotti Simonetta con funzioni di Presidente ed il signor Consani Alberto con funzioni di Consigliere.

I signori suddetti, qui presenti, dichiarano di accettare l'incarico, assicurando che alla loro nomina non ostanto impedimenti di legge.

Dichiarano altresì che procederanno direttamente a presentare la domanda di iscrizione all'albo delle cooperative, esonerando me Notaio da ogni attività in materia e da ogni responsabilità al riguardo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18,00.

Il presente atto, da me Notaio dattiloscritto su quattro pagine di un foglio, è stato da me letto ai comparenti che lo hanno approvato.

BARSOTTI SIMONETTA - CONSANI ALBERTO - MAURIZIO NOVELLI

ALLEGATO "A" all'Atto in data 20 Dicembre 2004 N°245.673/8.142

S T A T U T O de

"L'ANFITEATRO – Società Cooperativa Sociale - ONLUS".

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita la società cooperativa **"L'ANFITEATRO – Società Cooperativa Sociale - ONLUS"**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa ha sede nel Comune di Lucca all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza,

sia in Italia sia all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo Amministrativo.

Art. 2 - Durata

La società ha la durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

SCOPO E OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa è retta dai principi della mutualità, senza fini di speculazione né di lucro, ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi e disposizioni vigenti in materia.

La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento scopi sociali, economici e educativi.

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella d'altri Enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 – Scopo - Oggetto

Fatti salvi i principi sopra enunciati, la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali svolgendo un'attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone anziane, portatori di handicap, con ritardi d'apprendimento, malati di mente, e soggetti in stato d'emarginazione, ecc..

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente e senza che l'elencazione costituisca limite, in proprio o per conto di terzi:

- Attività di animatori e educatori di comunità;
- Assistenza per il reinserimento di portatori di handicap;
- Gestione centri assistenziali, ricreativi e di rieducazione psico-fisica;
- Servizi di pulizia, gestione di mense, cuochi, bidelli ect. in strutture sia pubbliche che private;
- Organizzazione, gestione e l'esecuzione di qualsiasi tipo di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, d'animazione pedagogica e sociale in genere;
- Attività e servizi di riabilitazione e di riattivazione funzionale per anziani e inabili al lavoro;
- Istituzione e gestione di centri diurni e residenziali d'accoglienza e

socializzazione;

- Servizi domiciliari d'assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture d'accoglienza;
- Attività di formazione e consulenza;
- Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- Attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle Istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e d'affermazione dei loro diritti;
- Servizi rivolti all'infanzia, alle famiglie e agli anziani;
- Attività ludico-ricreative, sportive e turistiche;
- Istituzione e gestione di centri diurni, residenziali, ricettivi ed altre strutture con carattere animativo finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- Collaborazione per la gestione degli impianti e delle manifestazioni di carattere sportivo dilettantistico, feste patronali e cittadine, comprese le promozioni;
- Integrazione con i paesi U.E. attivando i progetti comunitari e favorendo gli scambi culturali;
- Istituzione e gestione di corsi di lingua italiana ed estera finalizzati all'integrazione tra culture;
- Istituzione e gestione di corsi d'informatica e telematica;
- Gestione servizi informatici e telematici;
- Gestione di servizi vari, assunti anche in appalto, convenzione, ecc., da Enti pubblici e privati, quali la conduzione e gestione di residenze sanitarie assistite per anziani, disabili, malati mentali, malati terminali, ecc;
- Istituzione e gestione in strutture diurne e residenziali di Centri Sanitari, Case Famiglia, nonché di centri a favore di persone o gruppi d'emarginati, handicappati e, comunque, bisognosi d'assistenza;
- Svolgere attività d'assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri appositamente allestiti, o messi a disposizione da Enti Pubblici e Privati;
- Organizzazione ed esecuzione di servizi sociali, assistenziali, sanitari anche con servizi domiciliari che prevedano, fra l'altro, l'erogazione di terapie riabilitative ed iniettive, terapie a malati terminali profuse con idoneo personale;
- Servizi di trasporto disabili, anziani autosufficienti e non, anche in convenzione con strutture pubbliche e private, eseguiti con mezzi, con personale accompagnatorio per la conduzione di detti mezzi ed in possesso dei requisiti di legge;
- Istituzione e gestione di scuole d'ogni ordine e grado (ivi comprese scuole materne, asili nido e/o asili di quartiere e/o di condominio, centri estivi, colonie e simili, ecc.);
- Promozione di una permanente attività di studio e di ricerca attorno ai problemi culturali e sociali che interessano la collettività;
- Pubblicazione di periodici diretti all'informativa sociale;

- Attività d'animazione, di turismo scolastico e turismo per gli anziani e gli handicappati, con fini didattici e culturali;

- Corsi di conferenze e di lezioni e corsi d'orientamento scolastico e professionale;

- Studi su argomenti socio-sanitari, culturali, legislativi e didattici;

- Forme varie d'assistenza agli insegnanti e agli studenti;

- Svolgere servizi di segretariato sociale, recapito, accompagnamento e disbrigo pratiche per soggetti svantaggiati;

- Operare per la sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- Offrire servizi di progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale per addetti ai servizi alla persona;

- Ogni tipo d'altro servizio inerente allo scopo della cooperativa.

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere ogni attività affine o strumentale a quelle sopra elencate e, comunque, connessa sul piano organizzativo, di studio e di ricerca, sia in Italia sia all'estero, nonché sviluppare convenzioni con enti pubblici e privati per tutte le attività comprese nell'oggetto sociale.

La cooperativa, sempre nell'ambito della sua attività socio-sanitaria e educativa, potrà gestire centri ricettivi e ricreativi, concedere borse di studio, gestire sale di ritrovo, di divertimento e d'animazione, palestre e campi sportivi, organizzare attività turistiche e culturali e svolgere ogni attività, purché strumentale, connessa e comunque complementare a quelle di cui sopra.

La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvederà a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni o prese d'atto per l'espletamento delle sue attività e delle attività collaterali.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o in ogni caso finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o in ogni caso, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo.

La Cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi sociali utili; in particolare con Enti Locali, AA.SS.LL., Case di Cura, Case di Riposo anche per anziani, Istituti, Comunità, Pensionati, Case Famiglia, Centri Sociali e di medicina sociale, Centri diurni, Centri Sociali d'educazione permanente, Scuole Materne, Elementari e Medie, Carceri Minorili, Case di Rieducazione, Centri di disintossicazione, Centri d'animazione del tempo libero, Consultori Familiari, Centri d'assistenza per handicappati, Provveditorato agli Studi, Enti Ospedalieri anche psichiatrici, Tribunale dei Minori, Prigioni Scuola, Istituti per l'infanzia, Ministero di Grazia e Giustizia, Asili Nido, Assistenza domiciliare.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni

e altre garanzie anche reali anche a terzi.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

SOCI – AMMISSIONE - OBBLIGHI

Art. 5 – Tipologia dei soci

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) i titolari di quote di capitale sociale che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica;
- b) i prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- c) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà;
- d) fruitori - che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;

Possono essere soci sovventori le persone sia fisiche che giuridiche nei limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche o private, società, associazioni od enti nei cui statuti è previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività svolta dalla cooperativa.

Art. 6 – Soci Lavoratori

I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa.

I soci partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda. I soci contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. I soci mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato un contratto di lavoro e/o rapporto di lavoro meglio identificato nel Regolamento Interno approvato dall'assemblea.

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e

che, con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

E' consentita altresì l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Al fine di acquisire conferimenti destinati alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale possono essere ammessi, quali soci sovventori, anche soggetti diversi da quelli indicati nei commi precedenti, siano essi persone fisiche che giuridiche.

A norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni i soci sovventori investono capitali nell'impresa e non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Art. 7 – Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari e educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 8 – Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà in ogni caso essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se

trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo per l'ammissione di soci lavoratori che ne facciano richiesta dovrà valutare oltre l'idoneità fisica e morale del richiedente in relazione alla collocazione ed alle mansioni richieste anche l'effettiva possibilità di avviare al lavoro il richiedente stesso sempre nell'ambito delle possibilità e delle strutture ove la cooperativa già svolge i propri servizi. E' quindi giusta causa per non ammettere una persona fisica che richiede di entrare a far parte della compagine sociale la comprovata impossibilità di dare alla stessa una collocazione ed un lavoro dignitoso e remunerato sulla base dei vigenti parametri dei contratti collettivi.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi

Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) versare, nei termini fissati dal Consiglio d'Amministrazione, oltre all'importo delle quote sottoscritte e della tassa d'ammissione, l'eventuale sovrapprezzo quota il cui importo sarà determinato, d'anno in anno, dalla decisione dei soci in sede d'approvazione del bilancio per proposta degli Amministratori;

b) ad osservare puntualmente il presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio d'Amministrazione e le disposizioni dei regolamenti interni;

c) a partecipare all'attività della cooperativa secondo le necessità della stessa ed in vari settori di lavoro, secondo la rispettiva qualifica professionale od il ruolo per cui concorre al perseguimento degli sco-

pi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal prescritto libro sociale (libro soci). La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

RECESSO – ESCLUSIONE - MORTE

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso, fallimento o esclusione, se il socio è una persona fisica; per scioglimento, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso ed esclusione, quando si tratta di persona giuridica.

Art. 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Possono essere imputati al socio inadempiente gli eventuali danni arrecati alla cooperativa e lo stesso socio, su semplice richiesta del consiglio di amministrazione, è obbligato al risarcimento.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dei precedenti articoli devono essere comunicate per mezzo di lettera raccomandata al socio o ai suoi successori che potranno ricorrere al Tribunale competente.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato, con lettera raccomandata, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione del Consiglio.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso non dà diritto al risarcimento dei danni, ma fa soltanto acquistare o riacquistare all'interessato la qualità di socio.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 20.1 lett. c), la cui liquidazione avverrà sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 - Morte del socio

Nel caso di decesso di un socio, gli eredi o i legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, come indicato al precedente art. 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di u-

no solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di fare parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

SOCI SOVVENTORI

Art. 17 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

17.1 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di €. 500,00 ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a n.10 (dieci).

17.2 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo

Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

17.3 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento (i soci sovventori dovranno esplicitare nella domanda di ammissione il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso);
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

17.4 - Recesso soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 18 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di € 25,00 – la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere supe-

riore al limiti fissati dalla legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale, come indicato nel precedente art. 17;

c) dal fondo di riserva legale indivisibile, formato con le quote degli avanzi di gestione o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi o ai successori dei soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo quote, formato con le sole somme versate dai soci a norma del precedente art. 9;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

g) da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da Enti pubblici o privati.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 19 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale competente.

Art. 20 - Bilancio

20.1 - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, previo esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei soci.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinario;

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) un'eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori e sovventori, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalla legislazione vigente per le cooperative a mutualità prevalente;

d) un'eventuale quota, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti e con le modalità previste dell'art. 7 della

legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) a titolo di ristorno in misura non superiore a quanto previsto dalla legge dei trattamenti retributivi complessivi, mediante integrazioni delle retribuzioni medesime o, nei limiti consentiti dalla legge, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;

f) l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva previsti dalle lettere e) ed f) dell'art. 18.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili al netto della quota di cui alla lett. b) del presente articolo, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle quote dei soci cooperatori.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti al fondo di riserva ordinario.

20. 2 - Ristorno

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- c) emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ORGANI SOCIETARI

Art. 21 - Organi sociali

Il funzionamento della cooperativa è fondato sul rispetto delle funzioni deliberanti ed esecutive demandate dalle leggi e dal presente statuto:

- a) alla assemblea dei soci;
- b) al consiglio di amministrazione;
- c) al comitato esecutivo;
- d) al collegio sindacale;

Art. 22 - Assemblea

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla volontà assembleare:

- a) l'approvazione del bilancio;
 - b) la nomina e revoca gli amministratori;
 - c) la nomina i sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
 - e) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - f) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
 - g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - h) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- Le decisioni dei soci sono in ogni caso adottate con delibera assembleare.

Art. 23 - Convocazioni assembleari

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale od un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quanto lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società con menzione da parte dell'organo di controllo, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., delle ragioni che hanno richiesto il differimento nella approvazione del bilancio.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata a mano, fax, e-mail, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (anche diverso dalla sede sociale, purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24 - Quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto

al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 25 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 26 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 27 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, lo stesso è composto da un numero variabile di Consiglieri eletti, di volta in volta, dall'assemblea dei soci che ne determina il numero, comunque mai inferiore a due. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

I componenti l'Organo Amministrativo devono essere nominati tra i soci, durano in carica fino a revoca oppure per la durata stabilita al momento della nomina e sono rieleggibili. In quest'ultima ipotesi scadranno alla data di approvazione del bilancio.

Spetta alla Assemblea determinare i compensi dovuti all'Organo Amministrativo. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale (quando previsto), determinare il compenso dovuto ai componenti l'Organo Amministrativo, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. Spetta alla Assemblea determinare i compensi dovuti al revisore addetto al controllo contabile.

Art. 29 - Compiti e rappresentanza

Il presidente dell'Organo Amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è au-

torizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

In particolare essi devono:

- curare le esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il bilancio;
- compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- conferire procure sia generali che speciali;
- assumere e licenziare il personale della società, fissandone le retribuzioni e le mansioni.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 30 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera mediante lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata a mano, fax, e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 31 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 32 - Comitato esecutivo

E' facoltà dell'Organo Amministrativo delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal vice presidente e da 1 a 3 consiglieri. Nel caso vi siano più vice presidenti, questi costituiscono, assieme al presidente, il comitato esecutivo.

I poteri del comitato esecutivo sono stabiliti con delibera dell'Organo Amministrativo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2381 del codice civile. Tali poteri devono essere comunicati alla assemblea nella sua prima riunione.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vanno annotate in apposito libro verbali delle riunioni consiliari e devono essere comunicate all'Organo Amministrativo nella sua prima seduta. Il Comitato Esecutivo risponde all'Organo Amministrativo del proprio operato.

Oltre ai poteri che gli sono conferiti dall'Organo Amministrativo, spetta al Comitato Esecutivo prendere deliberazioni di urgenza su argomenti di ordinaria amministrazione che devono essere sottoposti a ratifica nella prima seduta consiliare.

Art. 33 - Collegio sindacale

Qualora, per scelta o per obbligo di legge, si debba procedere alla nomina del collegio sindacale esso si comporrà di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 2397 del codice civile. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dalla assemblea.

Resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni previste dall'art. 2402 codice civile.

I poteri, i compiti e le responsabilità dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Art. 34 – Controllo contabile

Qualora, per scelta, si voglia procedere al controllo contabile di cui all'art. 2409/bis del codice civile l'assemblea procederà alla nomina di un revisore contabile. Qualora, per scelta o per obbligo di legge, si debba procedere alla nomina del collegio sindacale il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale o da uno dei componenti del collegio medesimo.

Resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Per i compensi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2409-quater del codice civile.

I poteri, i compiti e le responsabilità del revisore addetto al controllo contabile sono quelli stabiliti dalla legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - Scioglimento

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze stabilite nel presente statuto, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 36 - Devoluzione patrimonio finale di liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato nei limiti di legge ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 37 - Regolamenti

Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura dell'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Nell'eventuale Regolamento Interno potranno essere meglio esplicitate le modalità di applicazione dell'istituto del ritorno. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se istituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art. 38 - Requisiti mutualistici

I requisiti mutualistici sotto indicati sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati:

- E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi in misura superiore al tasso d'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato.

- Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

- In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato nei limiti di legge ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Una quota degli utili di esercizio, nella misura e con le modalità previste dalla legge, deve essere destinata ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione

Art. 39 – Foro competente.

Per tutte le controversie inerenti all'interpretazione, esecuzione e validità del presente statuto e per tutte le controversie comunque connesse ai rapporti sociali, comprese le azioni promosse da o contro i membri degli organi sociali e/o dei liquidatori, sarà sempre compe-

tente il Foro ove ha sede legale la Cooperativa.

Art. 40 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

BARSOTTI SIMONETTA - CONSANI ALBERTO - MAURIZIO NOVELLI

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3° del DPR n. 445/2000, che si rilascia prima della registrazione (art. 66 DPR n. 131/86) per il deposito nel Registro Imprese.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTO IN ENTRATA DALLA C.C.I.A.A. DI LUCCA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE INTENDENZA FINANZA DI LUCCA N. 9449 REP 2^ DEL 11.06.1990, 6846 REP. 3^ DEL 21.05.2001.